

Tale norma, che differisce da quella vigente in Italia sia per l'aumento da sei mesi ad un anno del periodo di carenza che per la limitazione del capitale garantito, è stata suggerita soprattutto dal fatto che l'Istituto inizia il lavoro in Spagna proprio nel momento in cui può ritenersi probabile la partecipazione di quello Stato all'attuale guerra.

Per il suicidio, l'articolo in esame prevede la copertura di tale rischio trascorso un solo anno dal perfezionamento, mentre in Italia tale periodo è di due anni.

La riduzione del periodo di carenza è stata dettata da ragioni di concorrenza, in quanto le condizioni di polizza delle altre compagnie esercenti in Spagna, prevedono, per la copertura di tale rischio, un solo anno di carenza.

Nell'art. 5, che tratta del pagamento dei premi, è stato compreso un apposito comma, nel quale viene esplicitamente stabilito che l'esecuzione dei premi al domicilio del contraente non esonerà il contraente stesso dall'obbligo di corrispondere i premi presso la rappresentanza dell'Istituto o sue agenzie.